FIJLKAM REGOLAMENTO SANITARIO



INDICE

Articolo 1	Emanazioni e modifiche
Articolo 2	Finalità e struttura
Articolo 3	Medico Federale
Articolo 3	Commissione Medica Federale
Articolo 5	Responsabile Sanitario del Centro Olimpico Federale
Articolo 6	Medici Sociali
Articolo 7	Personale Parasanitario
Articolo 8	Adempimento dei tesserati
Articolo 9	Obblighi e disposizioni

Articolo 1 - Emanazioni e modifiche

- Il Regolamento Sanitario è stato emanato dal Consiglio Federale in attuazione di quanto previsto nell'Art. 32 dello Statuto Federale ed è stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 2) Il Regolamento Sanitario può essere modificato solo con delibera del Consiglio Federale.
- 3) Le eventuali modifiche al Regolamento Sanitario sono sottoposte all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7), Punto 5), Lettera I) dello Statuto del CONI.

Articolo 2 - Finalità e struttura

- 1. Il Settore Sanitario Federale provvede alla tutela sanitaria dei propri tesserati, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle competenti Federazioni Internazionali.
- 2. Il Settore Sanitario Federale è così composto:
 - a) Medico Federale;
 - b) Commissione Medica Federale;
 - c) Responsabile Sanitario Centro Olimpico Federale;
 - d) Medici Sociali;
 - e) Personale Parasanitario.
- 3. Tutti gli incarichi previsti nella struttura tecnico-organizzativa federale sono deliberati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed hanno una durata quadriennale, salvo decadenza del Consiglio Federale, dimissioni o revoca.
- 4. La richiesta di primo tesseramento federale deve essere corredata dell'attestato di iscrizione (nel caso di Medico), quale Socio Ordinario o Aggregato, alla FMSI per l'anno in corso.
- 5. Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione e non devono aver subìto provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata o sanzioni per fatti di doping.

Articolo 3 – Medico Federale

- 1. Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale. Egli deve essere specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI come Socio Ordinario.
- 2. I compiti del Medico Federale sono:
 - a. coordinare l'attività sanitaria a tutti i livelli federali;
 - b. rappresentare la FIJLKAM in seno alla FMSI;
 - c. presiedere la Commissione Medica Federale;
 - d. disporre e verificare gli interventi sanitari necessari a favore degli Atleti di interesse nazionale, internazionale ed Olimpico;
 - e. programmare valutazioni medico-funzionali e verificare gli accertamenti di idoneità di legge degli Atleti di interesse nazionale ed olimpico;
 - f. promuovere iniziative di informazione e prevenzione doping per gli Atleti di Interesse Nazionale;
 - g. organizzare e disporre l'assistenza sanitaria delle Squadre Nazionali durante la preparazione, in occasione dei ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali individuando medici e personale parasanitario addetto;
 - h. correlarsi con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad Atleti di Interesse Nazionale.

Articolo 4 - Commissione Medica Federale

- 1. La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale e presieduta dal Medico Federale, è composta di quattro membri, oltre il Presidente. Tutti i membri devono essere scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport. Segretario della Commissione è il Segretario Generale o un suo incaricato.
- 2. I compiti della Commissione Medica Federale sono:
 - a) coordinare l'attività del Settore Sanitario Federale;
 - b) predisporre e proporre al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
 - c) esercitare attività di controllo del rispetto dì eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli Atleti;
 - d) svolgere attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di Atleti ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale:
 - e) rappresentare la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive;
 - f) fornire consulenza su tematiche cliniche e biologiche e/o su possibili problematiche antidoping;
 - g) proporre e collaborare in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati;
 - h) individuare temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport, con particolare riferimento alle discipline sportive federali;
 - i) promuovere, in accordo con i Regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping.
 La Commissione Medica Federale può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate. Il Presidente della Commissione può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

Articolo 5 - Responsabile Sanitario del Centro Olimpico Federale

Il Responsabile Sanitario del Centro Olimpico Federale è nominato dal Consiglio Federale. Egli deve essere specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI.

I suoi compiti sono:

- a) organizzare e disporre l'assistenza sanitaria di tutti gli Atleti delle Squadre Nazionali, degli Allievi della Scuola Nazionale e di tutti coloro che frequentano il Centro Olimpico Federale;
- b) coordinare gli interventi del Personale Parasanitario;
- c) effettuare attività di consulenza sanitaria sugli Atleti di Interesse Nazionale;
- d) partecipare alle valutazioni medico-fisiologiche funzionali degli Atleti di Interesse Nazionale;
- e) fornire agli Atleti stessi informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche e antidoping;
- f) correlarsi con il Medico Federale e, ove necessario, con i Medici Sociali e/o di fiducia degli Atleti.

Articolo 6 - Medici Sociali

- 1. I Medici Sociali possono essere nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, preferibilmente tra specialisti in Medicina dello Sport e tra gli iscritti alla FMSI, con il compito di supportare le Società Sportive negli adempimenti della tutela sanitaria degli Atleti e nella lotta al doping.
- 2. I Medici Sociali vigilano, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme federali in tema sanitario.

Articolo 7 – Personale Parasanitario

- 1. Il Consiglio Federale nomina il Personale Parasanitario, necessario all'assistenza degli Atleti delle Squadre Nazionali, degli Allievi della Scuola Nazionale e di tutti coloro che frequentano il Centro Olimpico Federale.
- 2. Il Personale Parasanitario deve essere in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto.

Articolo 8 - Adempimenti dei tesserati

- 1. Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della FIJLKAM, attività sportiva agonistica e non agonistica sono tenuti all'osservanza delle Normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità.
- 2. Il Presidente della Società Sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'Atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso la Società Sportiva stessa.
- 3. Gli Atleti sono suddivisi in classi di età con inizio dell'attività preagonistica al 5° anno e di quella agonistica al 12° anno.

Articolo 9 – Obblighi e disposizioni

Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tenuti all'osservanza di quanto segue:

- a) documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
- b) tesserarsi con la Federazione nei ruoli di competenza;
- c) rispettare lo Statuto e le norme federali;
- d) impegnarsi ad operare secondo scienza e coscienza;
- e) svolgere la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping nazionali ed internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Norma finale

Il presente Regolamento, ai sensi dell'Art. 7, Punto 5), Lettera I) dello Statuto del CONI, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
